Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 8 aprile 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1964 registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMPBELL Giovanni fu Alessandro, nato a Treviso il 23 giugno 1922, partigiano combattente. — Valoroso organizzatore ed animatore di una formazione partigiana, metteva fuori combattimento in successivi attacchi numerosi agguerriti reparti tedeschi. Nell'azione contro il presidio tedesco di Paderno, sprezzante di ogni pericolo, conduceva il reparto all'attacco riuscendo a catturare i nemici asserragliati. — Zona di Treviso, aprile 1945.

(5425)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1964.

Ammissione all'industria dell'antibiotico denominato « Oleandomicina » a fruire dell'agevolazione consentita al glucosio solido (destrosio denaturato).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria dell'antibiotico denominato: « Oleandomicina », è ammessa a fruire dell'agevolazione consentita al glucosio solido (destrosio) denaturato.

Art. 2.

L'adulterazione del glucosio solido (destrosio) impiegato nella industria di cui sopra sarà effettuata secondo la seguente formula:

glucosio solido (destrosio) . . . . . kg. 95
solfato di sodio anidro . . . . . . » 5

Art. 3.

Le ditte che attendono alla preparazione dell'antibiotico suddetto possono provvedere direttamente all'aggiunta del denaturante al glucosio solido (destrosio) oppure acquistare detto glucosio già denaturato presso le fabbriche che lo producono.

In qualunque caso, le ditte che attendono alla preparazione del ripetuto antibiotico, debbono acquistare in cauzione il glucosio solido (destrosio) sia esso puro o denaturato, e custodirlo in appositi magazzini fiduciari dai quali verrà estratto immediatamente prima dell'impiego nella particolare industria.

Art. 4.

Per la produzione dell'antibiotico è prescritta la vigilanza finanziaria che dovrà accertare — mediante prelevamento di campioni da inviare al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette — che la denaturazione del glucosio solido (destrosio) sia stata effettuata secondo la formula sopra citata, e che il liquido residuato dalla fermentazione e successiva estrazione della « Oleandomicina », non contenga più glucosio o ne contenga solo quantità trascurabili.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di revocare, ove lo reputi opportuno, la concessione, qualora in pratica abbiano a riscontrarsi inconvenienti o abusi.

Roma, addì 6 agosto 1964

(7039) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Napoli e provincia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b)* e *c)* della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione Case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Napoli e provincia sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data dell'11 dicembre 1963.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

TABELLA A

Tabelle di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere di Napoli e provincia

IMPIEGATI	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª	Alberghi di 2ª, 3ª, 4ª pensioni di ogni categoria; locande
1ª *Categoria*: Direttore e vice direttore con esclusione di quelli che esplicano le funzioni e sono qualificati « Dirigenti di azienda » ai sensi dell'art. 1 del contratto nazionale dirigenti d'albergo 20 novembre 1961	140.000	120.000	100.000
2ª *Categoria a*): Capo ricevimento, capo controllo amministrativo, capo del persone	95.000	85.000	75.000
2ª *Categoria b*): Cassiere, 1° segretario con almeno due elementi in sottordine, economo, corrispondente con almeno tre lingue, segretario con mansioni di ricevimento e cassa, controllo amministrativo, impiegato unico addetto all'amministrazione del personale ove non esista il capo del personale	78.000	70.000	60.000
3ª *Categoria a*): Segretario, corrispondente, magazziniere depositario, impiegato addetto al personale, segretario stenodattilografo, aiuto controllo amministrativo	62.000	58.000	48.000
3ª *Categoria b*): Aiuto segretario, aiuto ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, dattilografo, centralinista	52.000	48.000	44.000

TABELLA B

SALARIATI	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª	Alberghi di 2ª	Alberghi di 3ª, 4ª pensioni di ogni categoria; locande
1ª *Categoria « A »*: Primo maître d'hôtel o maître d'hôtel unico, capo cuoco, primo cuoco (in III ed inferiori)	100.000	78.000	70.000	55.000
1ª *Categoria « B »*: Primo portiere, portiere unico, portiere di notte, primo governante o governante unica (in lusso, I e II), secondo e terzo maitre, primo barman (in lusso e I), barman unico (in lusso), sotto capo cuoco	84.000	66.000	58.000	45.000
2ª *Categoria*: Secondo portiere, portiere di turno, guardia di notte ove non esista il portiere di notte, conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue straniere, telefonista con meno di 150 apparecchi, cameriere capo squadra (in lusso, I e II cameriere capo squadra con funzione di « Primo » con almeno 4 elementi in sottordine (in III ed inferiori), cameriere ai piani, cameriere ai vini, cameriere trinciatore, primo cameriere ai corrieri, barman unico (in I), barman (in II), secondo barman, cuoco capo partita, cuoco unico (in II ed inferiori), cuoco famiglia, capo caffettiere, capo dispensiere, capo cantiniere, caffettiere unico (in lusso e I), dispensiere unico (in lusso e I), controllo merci senza funzioni amministrative, capo operaio, operaio specializzato assunto od utilizzato come tale delle seguenti categorie: elettricisti, falegnami lucidatori, decoratori, meccanici aggiustatori, meccanici idraulici, tappezzieri, muratori; addetto allo impianto della posta pneumatica, addetto all'impianto di condizionamento d'aria, addetto alle caldaie, prima guardarobiera o guardarobiera unica consegnataria (in lusso I e II), capo lavandaio/a, prima stiratrice, stiratrice unica (in lusso), governante (in III ed inferiori), seconda governante, capo giardiniere	58.000	50.000	49.000	35.000
3ª *Categoria « A »*: Turnante di portineria, postino, conduttore di stazione senza conoscenza di lingue straniere, cameriere capo squadra (in III ed inferiori), cameriere sotto capo reparto (Demi-chef) barman (in III				

SALARIATI	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª	Alberghi di 2ª	Alberghi di 3ª, 4ª pensioni di ogni categoria; locande
ed inferiori), primo aiuto cuoco, cassaroliere, argentiere, officiere, facchino di cucina, cantiniere unico (in II ed inferiori), caffettiere unico (in II ed inferiori), dispensiere unico (in II ed inferiori), facchino ai piani, facchino con mansioni di portiere, facchino di notte, prima guardarobiera o guardarobiera unica consegnataria (in III ed inferiori), seconda guardarobiera, secondo capo lavandaio/a, in lavanderia meccanizzata, primo lavandaio/a in lavanderia a mano, aiuto controllo merci senza funzioni amministrative, operaio ausiliario, autista, garagista	49.000	39.000	38.000	31.000
3ª *Categoria « B »*:				
Cameriere ai corrieri, cameriere, lavandaio/a, stiratrice o rammendatrice, aiuto operaio ausiliario, uomo di fatica, giardiniere, bagnino addetto alla spiaggia e piscina	39.000	37.000	34.000	29.000
3ª *Categoria « C »*:				
Chiamavetture, vestiarista, ascensorista anziano, aiuto di porta, ascensorista, ragazzo di porta, commissioniere, cameriere di sala, aiuto cameriere ai piani, aiuto cameriere, aiuto cameriere ai corrieri, aiuto barman, secondo aiuto cuoco, secondo caffettiere, secondo dispensiere, secondo cantiniere, garzone di cucina (fino a 20 anni di età), donna di guardaroba, donna del personale, aiuto cameriere	32.000	29.000	28.000	28.000

Note:

(1) Le retribuzioni medie di cui alle allegate tabelle *A* e *B* si applicano per il personale dipendente dalle aziende alberghiere site nel comune di Napoli e nelle isole di Capri ed Ischia, mentre per il personale dipendente dalle aziende site negli altri Comuni della Provincia di Napoli le stesse retribuzioni vengono ridotte del 10%;

(2) Le retribuzioni medie testè concordate non si applicano nei confronti del personale comunque retribuito in misura fissa;

(3) Dette retribuzioni devono intendersi calcolate per mese, ragguagliato a 26 giornate lavorative. Nel caso di occupazione inferiore al mese, il valore tabellare verrà diviso per 26 e moltiplicato per le giornate di effettiva presenza;

(4) Le retribuzioni medie si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso la gratifica natalizia o 13ª mensilità, il valore, nella misura stabilita dal decreto ministeriale 16 dicembre 1952, del vitto e dell'alloggio, il compenso per le festività nazionali ed infrasettimanali godute e per le ferie godute, l'eventuale compenso per lavoro straordinario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6924)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Estensione della disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, al personale operaio assunto dal comune di Castiglione del Lago (Perugia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comune di Castiglione del Lago (Perugia), tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari degli operai giornalieri assunti per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiore a 15 giorni in un anno;

Ritenuta la necessità di estendere a tale personale le norme sugli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Agli operai giornalieri assunti dal comune di Castiglione del Lago (Perugia) per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, per periodi di durata non superiori a 15 giorni in un anno, è applicata con le modalità dell'industria la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7055)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 agosto 1964.

Proroga della gestione commissariale del comune di Settefrati.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 maggio 1964, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Settefrati ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del direttore di sezione dottor Giacomo Biggio.

All'atto dell'insediamento, avuto luogo il 10 maggio 1964, il commissario si è trovato a dover affrontare numerosi e complessi problemi per riportare nel miglior modo possibile alla normalità la situazione di disagio determinatasi nella civica Azienda a causa della inerzia della precedente Amministrazione.

Particolare cura è stata rivolta alla situazione finanziaria dell'Ente. E' stato provveduto a predisporre e deliberare il bilancio di previsione per il 1963 nonchè gli atti necessari per l'applicazione di molti tributi comunali.

Sono state iniziate e sono in via di completamento le procedure per la stima e la vendita di tagli di sezioni di boschi comunali.

Si è provveduto all'adozione di atti deliberativi diretti all'attribuzione di miglioramenti economici in favore del personale.

Il commissario ha, poi, in corso gli interventi ed i provvedimenti inerenti alla reintegra di terreni demaniali abusivamente occupati dai fratelli Bartolomucci, in relazione ad una annosa vertenza di grande importanza per la collettività comunale.

Sono pure all'esame del commissario la questione concernente la stipulazione di un nuovo contratto con la Società elettrica Val Comino per la pubblica illuminazione nonchè i provvedimenti diretti all'attuazione di una nuova ed efficiente rete di pubblica illuminazione.

E' in corso di adozione l'atto concernente il bilancio di previsione 1964 e sono in fase di riscossione i ruoli per annualità arretrate di utenza di acqua.

Tutti questi problemi, che rivestono particolare importanza per la vita del Comune, verrebbero compromessi o quanto meno ritardati dall'interruzione dell'attuale gestione straordinaria, la quale, con tempestività ed efficacia, sta procedendo alla normalizzazione della vita amministrativa dell'Ente, rimasta del tutto paralizzata per oltre un anno a causa della inerzia dei precedenti amministratori.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di prorogare di tre mesi a decorrere dal 21 agosto 1964 la gestione commissariale in atto presso il comune di Settefrati ed a ciò si provvede con decreto prefettizio del 26 agosto 1964, unito alla presente relazione.

Frosinone, addì 26 agosto 1964

Il prefetto: ERRICHELLI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 maggio 1964, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Settefrati e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione di detto Comune il direttore di sezione dottor Giacomo Biggio;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi indicati nella relazione illustrativa unita al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Considerato che il commissario straordinario anzidetto si è insediato nella carica il giorno 20 maggio 1964 e che pertanto la proroga di cui trattasi dovrà avere decorrenza dalla data del 21 agosto 1964 scadenza del trimestre dall'insediamento;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Settefrati è prorogata di tre mesi a decorrere dal 21 agosto 1964.

All'attuale commissario straordinario dott. Giacomo Biggio sono confermati, per il suddetto periodo, i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1964.

Frosinone, addì 26 agosto 1964

Il prefetto: ERRICHELLI

(7066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Opera per la valorizzazione della Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 21 luglio 1964, n. 177, alla pag. 3122, nel prospetto relativo all'avviso concernente la ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale, Melissa, decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1951, n. 249, rigo 2° della colonna « Foglio di mappa », in luogo di: « 22 », leggasi: « 25 ».

(6961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1964, « Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1964, n. 191, al secondo comma delle premesse, in luogo di: « . . . cui possono essere le provvidenze . . . » leggasi: « . . . cui possono essere concesse le provvidenze . . . »; inoltre le sottoelencate denominazioni di località, erroneamente indicate:

comune di *Castagnato;*
comune di Gavardo località *Idmone;*
comune di Pozzolengo località *Abbazia;*

vanno, **rispettivamente**, sostituite con le seguenti:

comune di *Castegnato;*
comune di Gavardo località *Limone;*
comune di Pozzolengo località *Abbazzia.*

(6984)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 mod. 241 D. P. — Data: 6 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cosenza — Intestazione: Marasco Agatina nata il 7 gennaio 1914 in San Martino di Finita — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giangrande Francesco nato a Polignano il 12 giugno 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 14 — Capitale L. 300.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 mod. 241 D.P. — Data: 28 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Avvocato Di Meo Elviro nato a Volturara Irpina l'11 ottobre 1896 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 70.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: —

Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Suor Festa Tecla nata a Avellino il 10 febbraio 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Sac Mingione Domenico nato a Casagiove il 10 agosto 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 mod. 241 D.P — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Curto Curto Antonietta di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod 241 D.P — Data: 4 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Amerio Emilia nata a Bologna l'8 novembre 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Corso Francesco Paolo nato a Termini Imerese il 2 maggio 1895 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 mod 241 D P. — Data: 7 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Iovene Francesco nato a Ischia il 14 marzo 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 46.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9095 mod. 25-A — Data: 2 gennaio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Galante Vincenzo nato a Castellammare del Golfo il 9 gennaio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 17.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16616 mod. 25-A — Data: 11 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ponsiglione Gesualdo nato a Napoli il 21 luglio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 61.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(6898)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1964, registro n. 21, foglio n. 73, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal giornaliero di 3ª categoria delle Direzioni provinciali del tesoro, a riposo, sig. Borghen Guglielmo avverso il mancato riconoscimento, da parte del Ministero del tesoro, della dipendenza da causa di servizio della infermità « bronchite cronica in enfisematoso » sofferta dall'impiegato medesimo.

(7104)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 10 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,82	624,84	624,80	624,83	624,84	624,84	624,84	624,84
$ Can.	580,10	580,45	580,50	580,60	579 —	580,35	580,60	580,25	580,35	580,50
Fr Sv.	144,60	144,64	144,66	144,635	144,55	144,60	144,6375	144,60	144,61	144,65
Kr. D.	90,19	90,20	90,25	90,225	90,10	90,21	90,215	90,20	90,21	90,22
Kr N.	87,23	87,22	87,27	87,235	87,20	87,23	87,23	87,25	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,64	121,64	121,64	121,655	121,40	121,64	121,645	121,65	121,64	121,65
Fol.	173,06	173,10	173,09	173,105	173,07	173,10	173,11	173,10	173,10	173,15
Fr. B.	12,57	12,572	12,5760	12,5740	12,565	12,57	12,573	12,56	12,57	12,575
Franco francese	127,51	127,51	127,52	127,5175	127,50	127,51	127,52	127,50	127,51	127,52
Lst	1739,44	1739,40	1739,60	1739,45	1739,25	1739,45	1739,35	1739,50	1739,45	1739,35
Dm. occ.	157,13	157,17	157,18	157,175	157,10	157,14	157,1725	157,18	157,14	157,13
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,20	24,15	24,20	24,2055	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,68	21,80	21,68	21,6915	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 10 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	105,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,45
Id 3,50 % (Ricostruzione)	81.20
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,30
Id 5 % (Città di Trieste)	92,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,60
1 Franco svizzero	144,636
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	173,107
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1739,40
1 Marco germanico	157,174
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,688

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Assunzione di ottocento allievi operai presso l'Amministrazione della difesa-Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa Esercito;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare, l'art. 8, secondo comma;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle Scuole allievi operai della difesa-Esercito che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette Scuole possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione della difesa-Esercito, fino al limite massimo di ottocento unità, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

QUALIFICA DI MESTIERE	Numero dei posti	SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE	Attestato di idoneità rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Aggiustatori meccanici	2	C.E.A. - Nettuno	Aggiustatori meccanici; Attrezzisti; Rettificatori; Specializzati impianti idraulici pneumatici; Cambisti; Torrettisti; Radiatoristi; Montatori
	5	Sez. F.A.E. - Gardone V.T.	
	3	Arsenale Esercito - Torino	
	6	Polverificio Esercito - Fontana Liri	
	11	F.A.E. - Terni	
	10	Arsenale Esercito - Napoli	
	30	Pirotecnico Esercito - Capua	
	4	Arsenale Esercito Piacenza	
	15	Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	
	3	Direz. mat. difesa ABC - Roma	
	5	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	4	ORTE - Piacenza	
	10	OARE - Bologna	
	4	ORMEC - Bologna	
	5	6ª O.R.A. - Bologna	
	25	ORMEC - Nola	
	5	SORMEC - Ghisa	
	2	3ª O.R.A. - Milano	
	3	5ª O.R.A. - Treviso	
	4	10ª O.R.A. - Napoli	
	2	Parco Veic. Cor. Caserta	
Armaioli	4	C.E.A. Nettuno	Armaioli
Apparecchiatori telescriventisti radiotelegrafonici di laboratorio	10	21° Stab. trasm. - Roma	Apparecchiatori telescriventisti e radiotelegrafonici di laboratorio
	12	Dep. mat. G. e trasmess. - Peschiera	
Artificieri	5	Laboratorio caric. proietti - Noceto	Artificieri; Esplosivisti
	10	Laboratorio caric. Proietti - Baiano	
	8	C.E.A. - Nettuno	
	32	Polverificio Esercito - Fontana Liri	
Carpentieri in ferro e in legno e armatori	4	ORTE - Piacenza	Lamieristi; Battitori di lamiera
	8	OARE - Bologna	
	1	ORMEC - Bologna	
	1	6ª O.R.A. - Bologna	
	1	SORMEC Ghisa	
	4	3ª O.R.A - Milano	
	1	5ª O.R.A. Treviso	
Cianografi	1	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Cianografi
Conduttori carrelli elettrici	1	O.R.Me.C. - Nola	Conduttori

QUALIFICA DI MESTIERE	Numero dei posti	SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE	Attestato di idoneità rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Conduttori macchine utensili automatiche, semiautomatiche	2	C.E.A. - Nettuno	Tornitori Fresatori
	4	Sez. F.A.E. - Gardone V.T.	
	5	Direz. materiali difesa A.B.C. - Roma	
	5	Arsenale Esercito - Torino	
	20	F.A.E. - Terni	
	17	Arsenale Esercito - Napoli	
	3	Arsenale Esercito - Piacenza	
	19	Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	
	25	Pirotecnico Esercito - Capua	
	1	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	9	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	
	4	OARE - Bologna	
	1	ORMEC - Bologna	
	15	ORMEC - Nola	
	1	SORMEC - Ghisa	
	1	5ª O.R.A. - Treviso	
	2	10ª O.R.A. - Napoli	
Elettricisti Circuitisti elettrici	4	C.E.A. - Nettuno	Elettricisti
	1	Sez. F.A.E. - Gardone V.T.	
	3	Direz. mat. difesa A.B.C. - Roma	
	5	Polverificio Esercito - Fontana Liri	
	3	F.A.E. - Terni	
	2	Arsenale Esercito - Napoli	
	2	Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	
	4	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	1	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	
Elettricisti bobinatori elettrici e avvolgitori	3	21° Stabilimento trasm. - Roma	Elettricisti
Elettricisti elettrauto	8	O.A.R.E. - Bologna	Elettricisti Elettrauto Elettroistallatori
	18	O.R.M.E.C. - Nola	
	4	O.R.M.E.C. - Bologna	
	2	SORMEC - Ghisa	
	2	5ª O.R.A. - Treviso	
	1	6ª O.R.A. - Bologna	
	2	10ª O.R.A. - Napoli	
	2	Parco Veic. Cor. - Caserta	
Elettromeccanici	5	Pirotecnico Esercito - Capua	Elettromeccanici
	10	Laboratorio precisione Esercito - Roma	
Fabbri fucinatori e forgiatori	2	Arsenale - Piacenza	Fabbri
	2	Direz. mat. difesa A.B.C. - Roma	
	1	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	2	ORMEC - Nola	
Falegnami e falegnami stipettai	1	C.E.A. - Nettuno	Falegnami
	1	Direz. mat. difesa A.B.C. - Roma	
	2	Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	
	3	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	
	7	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	1	OARE - Bologna	
	2	ORMEC - Nola	
	1	Parco Veic. Cor. - Caserta	
Fonditori e staffatori a mano	2	Spolettificio Esercito Torre Annunziata	Fonditori - Stampisti
	2	F.A.E. - Terni	
	2	Arsenale Esercito - Piacenza	
Fotografi	2	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Fotografi Fotoincisori Fototecnici Autotipisti
Fototecnici	5	Istituto geografico militare - Firenze	

QUALIFICA DI MESTIERE	Numero dei posti	SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE	Attestato di idoneità rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Galvanizzatori	2	21° Stabilimento trasmiss. Roma	Galvanizzatori
Idraulici o tubisti	1	F.A.E. - Terni	Idraulici
	4	Polverificio Esercito - Fontana Liri	Tubisti
	1	C.E.A. Nettuno	
	1	Deposito mat. G. e trasm. Peschiera	
Lucidisti provetti di disegni e lucidi	1	Arsenale Esercito - Piacenza	Lucidisti disegni e lucidi
	2	F.A.E. - Terni	Disegnatori restitutisti
	40	Istituto geografico militare - Firenze	Disegnatori
			Disegnatori incisori tipografici
Legatori di libri	1	Istituto geografico militare - Firenze	Legatori di libri
Meccanici	20	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Meccanici
	3	21° Stabilimento trasm. - Roma	Calibristi
	4	Istituto geografico militare - Firenze	Montatori d'ottica
Motoristi	1	C.E.A. - Nettuno	Motoristi
	8	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Motoristi gruppi elettrogeni
	6	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	
	10	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	4	21° Stabilimento trasm. - Roma	
	4	ORTE - Piacenza	
	13	OARE - Bologna	
	16	ORMEC - Nola	
	2	ORMEC - Bologna	
	2	SORMEC - Ghisa	
	4	3ª O.R.A. - Milano	
	2	5ª O.R.A. - Treviso	
	2	10ª O.R.A. - Napoli	
	2	6ª O.R.A. - Bologna	
	1	Parco Veic. Cor. - Caserta	
Modellisti	1	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Falegnami - Modellisti
Preparatori di laboratorio in genere	8	Polverificio Esercito - Fontana Liri	Operai chimici
	1	Arsenale Esercito - Piacenza	Preparatori chimici
	1	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Plasmatori vetro d'ottica
Radiomontatori	11	C.E.A. - Nettuno	Radiomontatori
	20	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Elettronici
	14	21° Stabilimento trasm. - Roma	
	10	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	
Saldatori elettrici ed autogenisti	1	C.E.A. - Nettuno	Saldatori
	1	Direz. mat. difesa A.B.C. - Roma	
	1	F.A.E. - Terni	
	2	Arsenale Esercito - Napoli	
	2	Arsenale Esercito - Piacenza	
	1	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	
	4	22° Stabilimento G.M. - Pavia	
	7	O.A.R.E. - Bologna	
	2	ORMEC - Nola	
	2	ORMEC - Bologna	
	1	SORMEC - Ghisa	
	1	6ª O.R.A. - Bologna	
Sarti	1	Deposito mat. G. e trasm. - Peschiera	Tappezzieri
	1	O.A.R.E. - Bologna	Sellai
Tipografi	1	Arsenale Esercito - Napoli	Tipografi
	2	Laboratorio precisione Esercito - Roma	Litografi
	4	21° Stabilimento G. trasm. - Roma	Macchinisti litografi
	1	22° Stabilimento G.M. - Pavia	Monotipisti
	14	Istituto geografico militare - Firenze	Tipografi compositori
			Tipografi impressori
Verniciatori	3	ORMEC - Nola	Verniciatori

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961. n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al sucessivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35 di cui all'art. 2, lettera b), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i 40 anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - 1ª Sezione), entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 5, lettera D), posseduta dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

7) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Esercito non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per gli allievi operai che frequentino tuttora una Scuola allievi operai dell'Esercito (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della Scuola; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - 1ª Sezione - Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

A) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 200;

B) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

C) Certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200;

D) Attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito;

E) Certificato del Casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

G) Documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal Commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

c) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti alla assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *B*), *E*) ed *F*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 6.

Prima della nomina gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati della difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti alla assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria, in prova, per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, fino al limite massimo stabilito dal precedente art. 1, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza, previo saggio teorico-pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella 3ª categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo sopra indicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Art. 9.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto 1964
Registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 288

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione dell'Esercito e da inviare al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - 1ª Sezione - Roma, entro il termine stabilito dall'articolo 4 della determinazione ministeriale).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 3ª Divisione salariati - 1ª Sezione - ROMA.

Il sottoscritto . . . ., residente in . . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . n. . . . presa visione della determinazione ministeriale n. 41/A.O. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione dell'Esercito per la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . provincia di . . . . il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art 3 della determinazione ministeriale . . . . perchè . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione, e di non aver riportato condanne penali (da precisare in caso affermativo).

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro, che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Per gli allievi operai che frequentino tuttora una Scuola allievi operai (corso prolungato) è sufficiente il visto del direttore della Scuola.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare dell'Esercito ».

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(6946)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « B Lanino », di Vercelli ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Vercelli n. 15519, divisione 2ª 1-14-13, in data 15 aprile 1964, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Lanino » di Vercelli, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 135.000, in titoli di Stato, donata in parte da familiari, amiche e colleghe, della defunta prof.ssa Tacchini Giuseppina, allo scopo di istituire un premio di studio da intestare alla predetta professoressa.

(7018)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Annibale Chiappi, nato a Roma il 29 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile (sottosezione trasporti) rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7074)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1964, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 85 titoli di L. 2.500;
n. 180 titoli di » 5.000;
n. 129 titoli di » 12.500;

in totale n. 394 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.725.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.241 titoli di L. 50.000;
n. 1.630 titoli di » 500.000;
n. 446 titoli di » 1.000.000;
n. 14 titoli di » 5.000.000;

in totale n. 3.331 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.393.050.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *trentacinquennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 8.490 titoli di L. 5.000;
n. 2.249 titoli di » 12.500;
n. 1.591 titoli di » 25.000;
n. 1.806 titoli di » 50.000;
n. 761 titoli di » 500.000;

in totale n. 14.897 titoli per il complessivo valore nominale di L. 581.137.500.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.254 titoli di L. 50.000;
n. 1.166 titoli di » 500.000;
n. 289 titoli di » 1.000.000;
n. 70 titoli di » 5.000.000;

in totale n. 2.779 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.284.700.000.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *trentennale*:
Estrazione a sorte di:
n. 1.106 titoli di L. 12.500;
n. 5.960 titoli di » 50.000;
n. 4.120 titoli di » 500.000;
n. 66 titoli di » 1.000.000;
n. 66 titoli di » 5.000.000;

in totale n. 11.318 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.767.825.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il presidente: ODORIZZI

(7086)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale - Serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione e 4,50 % di credito comunale - Serie speciale « Città di Palermo ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1964, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % « *Città di Roma* » - 1ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 480 titoli di L. 500;
n. 360 titoli di » 2.500;
n. 520 titoli di » 5.000;
n. 356 titoli di » 12.500;

in totale n. 1.716 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.190.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % « *Città di Palermo* »:
Estrazione a sorte di n. 756 titoli di L. 5.000 cadauno per il valore nominale di L. 3.780.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il presidente: ODORIZZI

(7087)

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1964, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5,50 % Serie Speciale « Ricostruzione Edilizia » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 383 titoli di L. 12.500;
n. 455 titoli di » 25.000;
n. 748 titoli di » 50.000;
n. 110 titoli di » 500.000;

in totale n. 1.696 titoli per il complessivo valore nominale di L. 108.562.500.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 189.637.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 128.050.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 108.562.500.

b) 2ª *emissione*:
Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 12.500;
n. 7 titoli di » 50.000;
n. 50 titoli di » 500.000;

in totale n. 71 titoli per il complessivo valore nominale di L. 25.525.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 372.212.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 49.000.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 25.525.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il presidente: ODORIZZI

(7088)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 maggio 1963.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1964, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Considerata la necessità di integrare la Commissione predetta con membri aggiunti per le prove facoltative di dattilografia, stenografia o su alcuno dei seguenti mezzi meccanici: bromografi per copia a contatto, microfilm, multilith, rotaprint, xerox;

Vista la nota n. 5428, in data 27 luglio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, con la quale sono stati designati i professori abilitati all'insegnamento della dattilografia e stenografia;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 maggio 1963, sono aggregati i sottospecificati membri aggiunti:

Ciucci Lugli prof. Marcella, per la dattilografia;

Bellerio Sommovigo prof. Lola, per la stenografia;

Moccia Mario, archivista della Corte dei conti, per la prova sui bromografi per copia a contatto, sui microfilm, sulle macchine multilith, rotaprint, xerox.

Spetta ai sopraindicati membri aggiunti della Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1964

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1964
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 236. — CESSARI

(7089)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di centoquaranta allievi ufficiali piloti di complemento

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modifiche;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un corso di pilotaggio aereo per il reclutamento di centoquaranta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al corso predetto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano e di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare, ed abbiano una statura non inferiore a 160 cm. ed una acuità visiva non inferiore a 9/10 in un occhio ed a 7/10 nell'altro senza correzione;

d) non abbiano ancora adempiuto gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

f) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, un diploma di Scuola media superiore o altro titolo di studio riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza dei titoli stessi ad uno dei titoli sopra elencati. A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma, la domanda in carta legale da L. 200 (anche in caso di povertà del concorrente) non oltre il 31 ottobre 1964.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere, dopo il loro congedamento agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno altresì specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 1° Reparto - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle Autorità consolari.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'Istituto, ovvero copia autentica di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2 del presente bando, anche nel caso che il concorrente presenti titoli di studio superiori a quello richiesto.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle materie di esame;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto comprovante particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico: ovvero che diano diritto alle preferenze di cui al successivo art. 7, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti detti titoli ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra.

Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero Club, con specifica delle ore di volo effettuate;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina;

4) per i candidati minorenni alla data di scadenza del presente bando, atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Per i giovani emancipati alla data stessa l'atto di assenso dovrà essere rilasciato dal curatore.

Il predetto atto deve essere redatto dal sindaco su modello conforme all'allegato 2 su carta da bollo da L. 200.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale e insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso le Scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe a tariffa militare, senza diritto al rimborso, per essere avviati a visita medica e ad esami funzionali e psicologici occorrenti per l'accertamento della idoneità fisio-psicologica.

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati presso gli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare che verranno stabiliti dal Ministero e che saranno indicati ai singoli candidati nella lettera di convocazione ed avranno complessivamente la durata presumibile di circa tre giorni. Contro il loro esito non è ammesso appello.

Ultimati gli accertamenti, per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

I candidati per il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro legale documento di riconoscimento pena la esclusione dal concorso.

Art. 7.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti psico-fisiologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la prima categoria (Ottimo), 55 punti per la seconda categoria (Buono). Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria (Sufficiente);

2) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati moltiplicata per dieci;

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 75 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto « C » di pilota di aliante veleggiatore;

b) 1 punto per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

c) da 1 a 10 punti per il complesso degli altri eventuali titoli di cui al punto 2) dell'art. 4 del presente bando, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente fissati dalla Commissione.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subita la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abili arruolati » dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del presente bando.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *f*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed i viaggi relativi, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle Scuole di pilotaggio militare a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le Scuole stesse con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Essi saranno promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano essi saranno promossi al grado di sergente.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della Scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

I predetti possono, però, partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare od ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono agli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Art. 14.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva che aspirino ad essere ammessi al corso di pilotaggio di cui al presente bando, che non siano stati dimessi da precedenti corsi e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali essi si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a contrarre la nuova ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai militari ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964
Registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 232. — LAZZARINI

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° Rep. 5ª Divisione concorsi — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . . il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . abitante (1) . . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso allievi ufficiali piloti di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso l'Istituto o la Scuola di . . . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni 5 a decorrere dalla data di invio alla Scuola di pilotaggio, nonchè adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .
ecc. . . . . . .

. . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, l'aspirante dovrà precisare se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi anch'essi a compiere una ferma di anni 5 con decorrenza dalla data di invio alla

Scuola di pilotaggio. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare nella domanda il Comando di reparto presso il quale prestano servizio.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovisi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle Autorità consolari.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . . . .

Atto di assenso

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . e questo dì, ... del mese di . . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo ufficiale pilota di complemento.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . lì . . . .

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore, tutore o curatore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova, o per aver interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze e, nel primo caso, precisare la data della morte del marito.

(7020)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Dichiarazione di deserzione del concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 9, foglio n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 13 settembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prova obbligatoria di lingua tedesca;

Viste le lettere raccomandate con A. R. n. 3411, dell'8 aprile 1964, con le quali è stato comunicato ai cinque candidati del concorso suddetto il diario delle prove scritte;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso dai quali risulta che nessuno dei candidati si è presentato per sostenere le prove scritte di esame;

Decreta:

Il concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze coloniali, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di candidati alle prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1964

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1964
Registro n. 8, *foglio n.* 154

(7046)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di otto borse di studio in materia di idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1964, n. 129, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di un concorso per il conferimento di otto borse di studio in materia di idrocarburi;

Vista la lettera in data 28 giugno 1964, con la quale il prof. Giovanni Merla ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Commissione stessa;

Visto il foglio n. 7179 in data 17 luglio 1964, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, in sostituzione del prof. Giovanni Merla, il prof. Ettore Onorato, ordinario di mineralogia, nell'Università di Roma, all'ufficio di presidente della Commissione.

Decreta:

Il prof. Ettore Onorato, ordinario di mineralogia nella Università di Roma è nominato, in sostituzione del prof. Giovanni Merla, presidente della Commissione giudicatrice del concorso a otto borse di studio, bandito con decreto ministeriale 27 maggio 1963.

Roma, addì 4 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(7024)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Firenze.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 28 del 9 luglio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la graduatoria di merito del pubblico concorso a direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Firenze. (Decreto ministeriale 27 dicembre 1962).

(7005)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.